

OGGETTO: MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

INFORMAZIONE DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI	
I Suoi depositi presso Banca 5 S.p.A. sono protetti da	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ¹ .
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	20 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ² .
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

¹ Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

² La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI D.LGS. N.30 DEL 15 FEBBRAIO 2016 - INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

In data 9 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto n. 30 del 15/02/2016 che attua la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, apportando modifiche al Testo Unico Bancario. Il Decreto innova la disciplina esistente per quanto riguarda i sistemi di garanzia dei depositi, ovvero dei fondi a tutela dei depositanti delle Banche italiane aderenti. Tra i principali contenuti, il Decreto ridefinisce il perimetro dei depositi ammessi ed esclusi dalla garanzia e i termini di rimborso, ed impone alle banche nuovi specifici obblighi di informativa da fornire ai depositanti.

Banca 5 S.p.A aderisce al **Fondo interbancario di tutela dei depositi (consultabile sul sito www.ftd.it)** il quale provvede autonomamente al rimborso alla clientela dei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca nel caso in cui essa sia assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, relativamente ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, conto deposito, conti correnti, ecc.). Il rimborso è limitato a euro **100.000 (euro centomila) per ciascun depositante**.

Sono **esclusi** dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.